



Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII"

Via Ammiraglio Curzon, 34 – 89018 Villa San Giovanni (RC)

Tel. 0965751533 - Fax 0965700406 – C.F. **92081280809** – C.M. **RCIC855001**

rcic855001@pec.istruzione.it – www.icgiovannixxiii.edu.it – Codice Univoco Ufficio UFE9TC

CIRCOLARE N. 176

Villa San Giovanni, 17/04/2021

Ai Genitori degli alunni

Ai Docenti

della Scuola Primaria Villa San Giovanni

SEDE

Al sito web della scuola

OGGETTO Sospensione attività didattiche in presenza - Scuola Primaria Villa San Giovanni

Si comunica che come da ordinanza n. 98 del 17/04/2021 del Sindaco F.F. del Comune di Villa San Giovanni, l'attività didattica in presenza è sospesa nei giorni 19 e 20 p.v., nel seguente plesso scolastico:

- **Scuola Primaria Villa San Giovanni**

Nelle giornata di sospensione si provvederà alla sanificazione dei locali scolastici.

Si dispone, pertanto, l'attivazione della Didattica a Distanza secondo il calendario delle attività predisposto.

Il Coordinatore di ciascuna classe condividerà con alunni e famiglie il piano delle attività sincrone da svolgere sulla piattaforma G Suite istituzionale.

Si allega ordinanza del Sindaco del Comune di Villa San Giovanni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Teresa Marino

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993*



Città di Villa San Giovanni
Città Metropolitana di Reggio di Calabria

ORDINANZA n. 98 del 17.04.2021

OGGETTO: Misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sospensione attività didattica in presenza Scuola Primaria Centro "Giovanni XXIII" il 19 ed il 20 aprile 2021 e conseguente sanificazione.

IL SINDACO f.f.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni ", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;*

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; - Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;

Vista la nota del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, acquisita al protocollo dell'Ente in data odierna al n. 10825, con la quale si rappresenta che in data odierna l'ASP di Reggio Calabria ha informato l'Istituto Comprensivo della positività al covid-19 di un alunno frequentante la Scuola Primaria Giovanni XXIII, e si chiede di effettuare un intervento di sanificazione dell'edificio scolastico che ospita la Scuola in questione;

Ritenuto, per esigenze di tutela della salute pubblica, disporre la sospensione dell'attività didattica in presenza nei giorni 19 e 20 aprile 2021 nell'intero plesso della Scuola Primaria centro "Giovanni XXIII", al fine di consentire gli interventi di sanificazione dei locali del plesso scolastico;

Ritenuto necessario garantire a tutti gli alunni la prosecuzione del proprio percorso formativo attraverso l'utilizzo della didattica a distanza;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, a tutela della salute pubblica, la sospensione dell'attività didattica in presenza nei giorni 19 e 20 aprile 2021 nell'intero plesso della Scuola Primaria centro "Giovanni XXIII", al fine di consentire gli interventi di sanificazione dei locali del plesso scolastico;

Il Dirigente Scolastico avrà cura di garantire a tutti gli alunni la prosecuzione del proprio percorso formativo attraverso l'utilizzo della didattica a distanza;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII";
- Responsabile Settore Affari Generali;
- Responsabile Settore Polizia Locale del Comune di Villa San Giovanni;
- Responsabile del Settore LL.PP. e Responsabile Settore Patrimonio, SUAP e Pianificazione Territoriale;
- Comandante Stazione Carabinieri di Villa San Giovanni;
- Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni
- Compagnia Guardia di Finanza di Villa San Giovanni
- Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria;
- UTG - Prefettura di Reggio Calabria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione.

IL SINDACO f.f.
Dott.ssa Maria Grazia Richichi